



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

89900 – Vibo Valentia Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

Ordinanza n. 870 Del 5.08.2022

Divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o lattine di alluminio e di superalcolici .

Il Sindaco

Premesso che nelle date del 07, 11 e 19 agosto in Vibo Marina e 01 settembre in Vibo Centro p.v. sono previste delle manifestazioni musicali con la presenza di numerose persone ;

Richiamate:

- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017,;
- la Circolare del Ministero – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19.06.2017, avente ad oggetto: "Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety";
- la Circolare del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro del 28.07.2017, n.11001/110 (1.0) avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

Dato atto che nelle riunioni tenutesi sono valutati gli aspetti di sicurezza e di pubblica incolumità dell'intera manifestazione anche alla luce delle prescrizioni di cui alle Circolari sopraindicate;

Considerato che la manifestazione, per le modalità di realizzazione, richiamerà un notevole afflusso di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande;

Specificato che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell'area della manifestazione;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

- ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:

- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;
- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;
- è fatto obbligo somministrare in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall'esercente.

- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;

- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all'interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors) autorizzate di loro pertinenza.

-

dispone

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dalle ore 21.00 e sino alla conclusione degli eventi previsti nelle date del **07, 11 e 19 agosto in Vibo Marina e 01 settembre in Vibo Centro p.v.**, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente;

demanda

2.1. al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

avverte

3.1. - In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia;

3.3. - che ai trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza sia applicata la sanzione accessoria della confisca delle cose utilizzate per commettere la violazione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 24 novembre 1981,

n. 689 e che a tal fine, l'organo di polizia proceda, senza indugio, al sequestro amministrativo delle cose stesse (bevande e contenitori);

informa

4.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il sig. Michele Bruzzese;

4.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

informa, inoltre

5.1. - che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Vibo Valentia entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune ;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

e dispone

6.1. - che la presente ordinanza:

- a) sia comunicata ai competenti comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- d) sia comunicata al Corpo di Polizia Locale.

Data, 05.08.2022

Il Sindaco
Avv. Maria Limardo